

**Allegato lettera "A" al repertorio 104.840/29.682**

**STATUTO**

**Articolo 1**

Denominazione

E' costituita una Società per azioni denominata:

**"Azienda Siciliana Trasporti S.p.A.",**

in forma abbreviata **"A.S.T. S.p.A."**.

Essa è soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte della Regione Siciliana, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.S. 27 Aprile 1999, n. 10 e s.m.i..

**Articolo 2**

Sede

La Società ha sede in Palermo, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese.

Nei modi di legge essa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio eletto dei Soci, per tutti i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Libro soci.

**Articolo 3**

Durata

La Società avrà durata indeterminata.

**Articolo 4**

Oggetto

La Società ha per oggetto:

1. trasporto terrestre, marittimo, aereo, ferroviario e intermodale di persone e cose;
2. progettazione e realizzazione infrastrutture;
3. attività di gestione di infrastrutture di mobilità e trasporto;
4. attività di studio e ricerca connesse all'oggetto sociale;
5. attività editoriale direttamente od indirettamente collegata con l'oggetto sociale o con iniziative promozionali in materia di trasporti o di turismo.
6. organizzazione, realizzazione e gestione di corsi di formazione professionale e riqualificazione per conto di organismi pubblici anche tramite metodologie di formazione a distanza (FAD);
7. organizzazione, realizzazione e gestione di attività di orientamento alla formazione e orientamento al lavoro per conto di organismi pubblici.

La società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute utili, opportune o necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.

Potrà inoltre assumere, direttamente od indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi od imprese aventi oggetto analogo, connesso od affine al proprio, nei limiti consentiti dalla legge.

Le sopradette attività sono svolte anche con carattere di strumentalità rispetto alle competenze della Regione Siciliana e degli Enti di cui al successivo articolo 9.

## **Articolo 5**

### Capitale

Il capitale sociale è di Euro 2.500.000,00 (Euro duemilionicinquecentomila/00) diviso in n. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) azioni, aventi un valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

In caso di aumento del capitale i versamenti del capitale sottoscritto sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che ritiene convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2441 c.c..

La società può ricorrere a finanziamenti da parte dei soci con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme di legge e regolamenti.

## **Articolo 6**

### Azioni

Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

E' esclusa l'emissione dei titoli azionari.

Ogni azione attribuisce il diritto a un voto.

Le azioni sono indivisibili. In caso di contitolarità di una azione, valgono le norme dell'art. 2347 c.c..

La società può deliberare che speciali categorie di azioni siano dotate di diritti diversi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2348 c.c.

Le azioni ed i relativi diritti d'opzione non possono essere ceduti anche a terzi nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2355-bis del Codice Civile.

La società, a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o di servizi, potrà emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti, ai sensi degli artt. 2346 c.c..

Fuori dai casi di cui all'articolo 2447 bis c.c., la società potrà emettere azioni fornite di diritti patrimoniali correlati ai risultati dell'attività sociale in un determinato settore ed i cui dividendi potranno essere pagati nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società.

## **Articolo 7**

### Gradimento

La vendita al terzo a cui un socio intende alienare le proprie azioni o diritti di opzione su azioni di nuova emissione od obbligazioni convertibili in azioni, è subordinata al gradimento del Consiglio di Amministrazione, che dovrà valutare l'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e/o finanziaria del cessionario in relazione all'attività sociale, in conformità con la normativa applicabile, con l'obbligo di motivazione specifica sul punto in caso di rifiuto del gradimento.

Il gradimento è espresso dal Consiglio di Amministrazione, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

La deliberazione del Consiglio di Amministrazione, accompagnato dal Parere Favorevole del Collegio Sindacale, dovrà essere

tempestivamente trasmessa alla Regione Siciliana in persona del Presidente della Regione pro-tempore, che, entro il termine di trenta giorni, dovrà esprimere il proprio motivato gradimento. Nel caso in cui il Presidente della Regione Siciliana non si esprima entro il termine su indicato, il gradimento si intende ottenuto.

Ai sensi dell'articolo 2355-bis, 2° comma c.c., nell'ipotesi in cui venga rifiutato il gradimento, l'alienante potrà recedere dalla società.

Il diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata A/R, spedita presso la sede della società, entro trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto del gradimento, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni del procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. La quota di liquidazione è determinata secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437-ter c.c.

Le azioni sono liberamente trasferibili in favore della Regione siciliana.

#### **Articolo 8**

##### Requisiti dei Soci

Possono essere soci solamente la Regione Siciliana, Enti Locali ed Enti Pubblici, comunque denominati, sottoposti a vigilanza e/o tutela dell'amministrazione regionale, aventi oggetto sociale coerente con quanto previsto all'articolo 4 del presente statuto.

#### **Articolo 9**

##### Organi Sociali

Organi della Società sono:

L'Assemblea dei Soci

Il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Collegio Sindacale

Il Direttore Generale

#### **Articolo 10**

##### Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale o altrove purché in Italia, mediante avviso comunicato ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea, con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo (telegramma, telefax, posta elettronica certificata, posta elettronica, etc.) a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

L'avviso deve contenere il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e le materie da trattare.

Nell'avviso possono essere previste la seconda ed ulteriori convocazioni nei termini e formalità di cui all'articolo 2369 c.c. In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto

di voto e che alla data dell'assemblea stessa risultino iscritti nel libro dei soci.

Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

Ogni socio può farsi rappresentare con delega scritta da altra persona, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

E' possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari, oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

Il socio receduto, dal giorno dell'esercizio del diritto di recesso e fino alla data di liquidazione, ha diritto di assistere alle assemblee senza diritto di voto e non concorre alla determinazione dei quorum costitutivi e deliberativi.

#### **Articolo 11**

##### Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria, ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria delibera in relazione alle materie attribuite alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea Ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della L.R. n. 9/2015 art. 33 e s.m.i.;
- c. la nomina del Presidente e dei componenti del Collegio Sindacale, cui è affidata la revisione contabile;
- d. la determinazione del compenso degli Amministratori e dei Sindaci, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed avuto riguardo alla L.R. n. 9/2015, art. 33 e s.m.i..

L'Assemblea Ordinaria delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio

consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Società.

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge e dal presente Statuto alla sua competenza, fatta eccezione per le competenze espressamente attribuite al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale.

#### **Articolo 12**

##### Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona eletta dalla maggioranza dei Soci presenti.

Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'idoneità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina a maggioranza dei presenti, un Segretario, anche non Socio; la nomina del Segretario non è necessaria quando il Verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

#### **Articolo 13**

##### Validità delle delibere assembleari

L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Soci che rappresentano, in proprio o per delega, almeno la metà del Capitale Sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'Assemblea medesima; in seconda convocazione, qualunque sia la parte del Capitale rappresentata dai Soci partecipanti.

L'Assemblea Ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, a maggioranza assoluta del Capitale rappresentato dai soci intervenuti in Assemblea.

L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera validamente con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino in proprio e per delega più della metà dell'intero capitale sociale.

In seconda convocazione, l'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del Capitale Sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in Assemblea.

I quorum stabiliti per la seconda convocazione valgono anche per le eventuali convocazioni successive.

Sono fatti salvi quorum più elevati nei casi prescritti dalla legge.

#### **Articolo 14**

##### Controllo

L'organo amministrativo dovrà trasmettere trimestralmente al Socio Regione Siciliana e agli altri soci che ne facciano richiesta la seguente documentazione:

a. una relazione sul generale andamento della gestione, sui dati

economico-patrimoniali e finanziari della società, sulle operazioni di maggior rilievo concluse o in via di conclusione e sullo stato di attuazione degli obiettivi programmati;

b. copia degli atti negoziali (Gare di appalto, Contratti di fornitura di beni e servizi, Operazioni di carattere finanziario quali finanziamenti, leasing, etc.) di valore superiore a 25 mila euro;

c. gli atti e/o la documentazione riguardante il personale a vario titolo contrattualizzato, quali il passaggio di livello, la variazione del contratto di riferimento e la corresponsione di emolumenti accessori (assegni ad personam, superminimi, ecc.), entro i 15 gg. precedenti l'adozione dei provvedimenti;

d. un report economico suddiviso per centri di costo analitici (settori di attività);

e. un report sui flussi di cassa e sulle operazioni di carattere finanziario concluse o in via di conclusione;

f. un report con gli eventuali indicatori di efficienza, efficacia e qualità dei servizi, condivisi con i Dipartimenti interessati dall'erogazione del Servizio;

oltre il memorandum sul Sistema di Controllo di Gestione in vigore.

Ai sensi del comma 7, art. 33 LRS 9/2015, l'organo amministrativo dovrà in ogni caso trasmettere al socio Regione Siciliana per le verifiche di competenza i seguenti tre fondamentali atti generali, di programmazione e gestione:

- il piano operativo strategico (Pos);
- il piano dei Servizi e del personale;
- il piano economico annuale (Pea).

nonché qualsiasi ulteriore documentazione dovesse essere richiesta dalla Ragioneria Generale della Regione Siciliana. La mancata trasmissione della suddetta documentazione o una documentazione non veritiera e/o incompleta da parte degli Amministratori costituisce giusta causa per la revoca del mandato del legale rappresentante e va valutata ai fini della proposizione dell'eventuale azione di responsabilità.

#### **Articolo 15**

##### Consiglio di Amministrazione

Nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente ed ai sensi della Legge Regionale Siciliana n. 9/2015 e s.m.i. la Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, con durata triennale, composto da tre membri, uno dei quali con funzione di Presidente;

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere adeguati requisiti di professionalità ed onorabilità e sono tenuti ad assicurare ai Soci l'esercizio di funzioni di direzione strategica e di controllo concomitante sulla gestione sociale. Inoltre, ai sensi del combinato disposto del comma 734 dell'art. 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, del comma 32-bis dell'art. 3 della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e del comma 1 dell'art. 71 della L. 18 giugno 2009, n. 69, non può essere nominato amministratore chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti

incarichi analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali.

Il trattamento economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione è determinato dall'Assemblea dei Soci, nei limiti fissati dall'art. 33 L.R.S. n. 9/2015 e sue successive modifiche e integrazioni.

Il Consiglio può nominare, tra i suoi componenti, un Amministratore Delegato, stabilendone i poteri e le funzioni. Soltanto a quest'ultimo potranno essere riconosciuti compensi ex art. 2389, terzo comma del codice civile, fatti salvi i limiti previsti dal comma 4 dell'art. 20 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11, nonché dall'art. 33 L.R. 9/2015.

E' altresì possibile che il Consiglio di Amministrazione, con adeguata motivazione che ne giustifichi l'adozione, conferisca deleghe per singoli atti anche ad altri membri dell'Organo stesso, a condizione che non siano previsti compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente con funzione vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente, senza compensi aggiuntivi.

#### **Articolo 16**

##### Poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e il suo operato sarà sottoposto al controllo dei Soci nei modi previsti dallo Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione predispone i programmi annuali di attività, il budget preventivo relativo ad ogni esercizio, i piani strategici ed industriali ed i bilanci consuntivi da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio di Amministrazione deve riunirsi almeno ogni trimestre per la verifica infra annuale delle dinamiche e dei risultati economico-patrimoniali e proporre eventuali interventi.

#### **Articolo 17**

##### Presidente del Consiglio di Amministrazione

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione possono essere delegate tutte le attribuzioni del Consiglio, salvo quelle non delegabili per legge.

Al Presidente possono essere attribuite deleghe operative previa delibera dell'assemblea dei soci. In particolare al Presidente sono riconosciuti i seguenti poteri:

- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- convoca l'Assemblea, ne accerta la regolare costituzione e la presiede;
- ha la rappresentanza legale della società di fronte a qualunque autorità giudiziaria e amministrativa, di fronte ai terzi, nonché la firma sociale nei limiti della delega alle persone, con poteri delegati ai sensi e nei limiti dell'art. 2381 c.c.;
- ha la rappresentanza legale della società con firma libera per la esecutività di tutte le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- può rilasciare anche a terzi procure speciali per atti o categorie di atti;
- sovrintende al regolare andamento della società;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione ed all'Assemblea sull'andamento della gestione aziendale segnatamente in ordine alla realizzazione degli indirizzi programmatici stabiliti dai suddetti Organi sociali e, ove necessario, ne sollecita l'emanazione;
- assume la decisione di stare in giudizio e rappresenta la Società, tanto innanzi agli Organi di giustizia ordinaria che di quella amministrativa, nominando i Legali che assistano la società e conferendo ad essi procura e ciò fatti salvi i poteri attribuiti al Direttore Generale ai sensi dell'art. 20 del presente Statuto;
- rappresenta la società in tutti gli atti occorrenti per l'intervento nelle procedure concorsuali, inclusa l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ivi compresa l'insinuazione dei crediti nello stato passivo e la rappresentanza della società negli eventuali giudizi di impugnazione e di opposizione allo stato passivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente, ove nominato, ovvero al Consigliere d'Amministrazione più anziano. La firma del Vice Presidente o del Consigliere anziano fanno fede di fronte ai terzi nel caso di assenza o di impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Vice Presidente o il Consigliere anziano potranno conferire poteri di rappresentanza della Società, pure in sede processuale. Per quanto non espressamente regolamentato dal presente Statuto si rinvia all'art. 2381 del c.c.

#### **Articolo 18**

##### Giusta causa di revoca degli Amministratori

Oltre a quanto previsto per legge e dal presente statuto, costituisce giusta causa per la revoca degli amministratori l'eventuale mancato adeguamento alle indicazioni strategiche legittimamente fornite dalla Regione Siciliana nell'esercizio delle sue funzioni di direzione e coordinamento e di controllo. Gli amministratori della Società che per più di tre esercizi finanziari abbiano registrato un progressivo peggioramento dei conti decadono dalla carica e non possono essere più nominati, fatti salvi gli accertamenti sulla sussistenza degli estremi per l'azione di responsabilità.

#### **Articolo 19**

##### Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, dal Presidente. La convocazione del Consiglio di Amministrazione da parte del Presidente è obbligatoria quando ne è fatta domanda scritta da almeno un Amministratore, con indicazione degli argomenti da trattare.



La convocazione del Consiglio è fatta con lettera raccomandata A/R, telegramma, fax, messaggio di posta elettronica o altro sistema atto a dimostrare l'avvenuta ricezione dell'avviso di convocazione, da spedirsi almeno cinque giorni o, nei casi di urgenza, due giorni prima di quello fissato per l'adunanza. E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, ove deve trovarsi anche il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

Alle riunioni del Consiglio è ammesso a partecipare anche il Direttore Generale al quale non è riconosciuto il potere di voto. Le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare su apposito registro dei verbali e sono sottoscritte dal Presidente della riunione e dal Segretario, che potrà anche essere persona estranea al Consiglio.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Sarà validamente costituito il Consiglio, ancorché non convocato formalmente, al quale partecipino tutti i membri in carica del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci effettivi in carica.

## **Articolo 20**

### Direttore Generale

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Direttore Generale, determinandone il compenso ed i poteri, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione operativa della società e dell'attuazione delle linee strategiche da sottoporre trimestralmente al Consiglio di Amministrazione corredata da una situazione economico e patrimoniale di competenza e delle disposizioni impartite dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente e coordina i dirigenti delle aree operative.

Il Direttore Generale esegue le delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni ed i poteri di rappresentanza che al Medesimo vengono attribuiti in via continuativa o volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale:

- partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto ed esprime il proprio parere non vincolante in ordine alle delibere da adottare, fatta eccezione per quelle che lo riguardano direttamente, in ordine alle quali non può esprimere alcun parere;

- partecipa, se convocato, alle riunioni del Collegio Sindacale ed esprime, se richiesto, parere non vincolante sulle deliberazioni dello Stesso;
- interviene, se convocato, all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società ed esprime, se richiesto, parere non vincolante sulle deliberazioni della Stessa.

#### **Articolo 21**

##### Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti, tutti iscritti nell'apposito Registro dei Revisori Legali, i quali durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica e sono rieleggibili una sola volta.

L'Assemblea che procede alla nomina del Collegio designa il Presidente del Collegio Sindacale e determina il compenso dei Sindaci, nei limiti previsti dalla legge.

#### **Articolo 22**

##### Controllo sulla gestione

Il Collegio Sindacale vigila nell'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

#### **Articolo 23**

##### Revisione legale dei conti

La revisione legale dei conti è affidata al Collegio Sindacale. Verificandosi uno dei casi previsti dal codice civile o dalla legge, il controllo contabile è affidato ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione.

In questo caso, l'incarico di effettuare la revisione legale dei conti, sentito il Collegio Sindacale, è conferito per la durata di tre esercizi, dall'Assemblea ordinaria dei soci, la quale determina il corrispettivo spettante al Revisore il cui incarico scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

#### **Articolo 24**

##### Parità di genere

La Società garantisce il rispetto delle norme in tema di parità di genere di cui al D.P.R. 251/2012 e successive sue modifiche ed integrazioni.

Ai fini di quanto sopra vanno considerate validamente adottate le delibere di nomina degli organi amministrativi e di controllo, di composizione collegiale, conformi al detto D.P.R., in base al quale deve essere garantito, al genere meno rappresentato, almeno un terzo dei componenti all'interno di ciascun organo.

Si intenderanno come mai effettuate e totalmente invalide le nomine in contrasto con la normativa sopra richiamata, anche se effettuate in conseguenza di dimissioni, sostituzioni, revoca o cooptazione.

La parità di genere dovrà essere rispettata anche nella nomina

dei membri supplenti del Collegio Sindacale in modo tale da garantire che, in caso di sostituzione di uno o più membri dello stesso, il sindaco supplente sia di genere tale da mantenere il rispetto di detta parità.

In caso di nomine effettuate in contrasto con quanto disposto dal superiore decreto, o in qualunque altro caso dovesse mancare il rapporto di parità di genere, Il Consiglio di Amministrazione, o in subordine il collegio sindacale, entro due mesi dal venir meno di detto rapporto ed a pena della propria decadenza, dovrà darne comunicazione ai soci e contestualmente convocare apposita assemblea che deliberi la ricostituzione dell'organo collegiale interessato.

#### **Articolo 25**

##### Codice Antimafia ed Anticorruzione

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto all'adozione dei principi enunciati dal "Codice Antimafia ed Anticorruzione della Pubblica Amministrazione" ed in generale della legislazione antimafia, di quelli di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 sulla tracciabilità delle movimentazioni finanziarie anche relativa ai subappalti ed ai sub contratti.

#### **Articolo 26**

##### Esercizio Sociale

Gli esercizi sociali chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del Bilancio sociale che deve essere approvato con delibera dell'assemblea dei soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. secondo comma.

#### **Articolo 27**

##### Utili di Bilancio

Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma pari al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dall'Assemblea ordinaria dei Soci a norma dell'art. 2364 bis, primo comma n. 4 C.C.

Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato, fatta deduzione della quota destinata a riserva legale.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a distribuzione degli utili, fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

L'Assemblea può deliberare la destinazione di utili a riserve straordinarie o ad altre destinazioni ivi compreso il reimpiego in programmi di ammodernamento e potenziamento approvati dagli organi societari.

#### **Articolo 28**

##### Modalità pagamento dividendi

Il pagamento dei dividendi è effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione, a decorrere dal giorno annualmente fissato dal Consiglio di Amministrazione stesso. I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della Società.

#### **Articolo 29**

##### Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti del Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'Assemblea Straordinaria.

#### **Articolo 30**

##### Modalità di liquidazione

Addivenendosi in qualunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea straordinaria stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

#### **Articolo 31**

##### Recesso del socio

Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437 Codice Civile e seguenti.

#### **Articolo 32**

##### Clausola Compromissoria

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse dagli organi amministrativo e/o di controllo ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Palermo. I tre arbitri così nominati provvederanno entro 30 (trenta) giorni a designare il Presidente del Collegio. Nel caso di mancata nomina, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale di Palermo.

L'accesso delle Parti all'arbitrato sarà comunque subordinato all'esperimento di un tentativo di bonaria composizione della controversia.

Il tentativo di conciliazione sarà esperito da un Professionista di chiara fama che avrà le specifiche competenze connesse al problema giuridico oggetto di controversia.

Il Professionista dovrà essere nominato di comune accordo tra le parti, potrà convocare informalmente le Parti alle stesse proposte di definizione transattive delle divergenti opinioni. Il tentativo di conciliazione dovrà essere introdotto mediante l'invio di raccomandata A.R. al Professionista nominato.

Sarà cura dello stesso, se investito del compito di esperire il tentativo di conciliazione da una delle Parti, di informare la controparte senza indugio.

In caso di esito positivo del tentativo di conciliazione, l'accordo raggiunto dovrà essere consacrato in un documento che

dovrà essere sottoscritto da tutti gli stipulanti il presente contratto.

Ove, entro il termine perentorio ed improrogabile di trenta giorni dall'introduzione del predetto tentativo di conciliazione, le Parti non raggiungessero un accordo, le stesse potranno promuovere il giudizio arbitrale in conformità a quanto di seguito convenuto.

Il Collegio arbitrale deciderà a maggioranza dei membri nei termini previsti dal codice di procedura civile in modo irrevocabilmente vincolante per le parti, come arbitro rituale. Si applicano comunque le disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5.

Il Collegio Arbitrale stabilirà a chi farà carico o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dall'assemblea straordinaria dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.

### **Articolo 33**

#### Disposizioni Generali

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile, alle norme di legge vigenti, ed alle altre leggi speciali in materia.

### **Articolo 34**

#### Norme transitorie

All'atto dell'approvazione del presente Statuto da parte dell'Assemblea dei Soci, stante la trasformazione del sistema di amministrazione e controllo dallo stesso introdotta, i componenti degli Organi Sociali in carica decadono immediatamente. Decadono, altresì, con effetto immediato tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza ed il Revisore dei Conti.

F.to: Stefano Polizzotto

**DOTTOR LEOLUCA CRESCIMANNO NOTAIO**